



**Al Legale Rappresentante dell'Esacri**

**Al Presidente del Comitato Esacri**

**E p.c.**

**Al Ministero della Salute**

**All'Avvocatura Generale dello Stato**

**Oggetto: Deliberazione n. 71 del Comitato ESACRI**

Le scriventi OO.SS., durante la riunione dello scorso 18 ottobre, hanno fatto presente, dopo l'illustrazione del contenuto della Delibera che avrebbe dovuto essere approvata il successivo 21 ottobre dal Comitato, che tale Delibera si configurava inaccettabile in quanto "*accantonava*" semplicemente le somme per il pagamento dei crediti certi dei lavoratori, mentre disponeva altri stanziamenti per il pagamento di crediti diversi non assistiti da diritto di prelazione a favore della Associazione.

Le scriventi, nell'occasione, avevano altresì invitato la controparte ad attendere il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, peraltro arrivato poi il giorno successivo, prima di procedere alla deliberazione, al fine di dare corso alle indicazioni eventualmente fornite dalla citata difesa erariale.

Come prevedibile, il parere in questione ha confermato, al di là di ogni dubbio, la correttezza della posizione delle scriventi sinteticamente rappresentata nell'atto di intimazione e messa in mora, non a caso citato nello stesso parere.

Sempre l'Avvocatura, nel proprio parere, senza ombra di dubbio, afferma che è legittimo procedere a liquidare integralmente, anche mediante "***periodici stati di ripartizione***" i crediti privilegiati "***prima di predisporre il ricordato piano finale***", con la ulteriore significativa precisazione che il termine normativamente previsto del 31.10.16 è da qualificarsi non come "*perentorio, benché semplicemente come ordinatorio e acceleratorio*". Con la evidente conseguenza che v'è tutto il tempo per procedere nel senso indicato dalla difesa erariale e dalle scriventi.

Tale parere è pervenuto, come si legge nella stessa delibera 71, il 20 u.s. di tal che non si comprende il motivo per il quale, nonostante la chiarezza, la semplicità e la univocità delle indicazioni fornite dall'Avvocatura Generale dello Stato, peraltro corredate da ampie delucidazioni, il Comitato, con la Deliberazione 71, "accantoni" semplicemente le somme adducendo come inaccettabile scusa la necessità di approfondire il su citato parere dell'Avvocatura e che "***non vi è stato il tempo per effettuare i necessari***

**approfondimenti"**, procedendo invece a stanziare in fretta e furia somme destinate anche alla soluzione di posizioni creditorie non privilegiate.

Non pare priva di rilievo nel presente ragionamento la ulteriore circostanza, di cui alla deliberazione n. 70 del 21.10.2016, avente ad oggetto la anticipazione di cassa 2016, per la cui determinazione è stata utilizzata – oltre ad altre voci di bilancio – la << *somma afferente la procedura propedeutica dell'avvio della Gestione separata (massa attiva), alla data del 31.12.2015... per un importo di € 30.158.419,69, i cui 2/3 ammontano ad € 7.539.604,92...>> somme che ci si chiede come verranno impiegate per il caso in cui vengano liquidate, se pure a titolo di anticipazione di cassa. Ed infatti, considerata la disposizione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 178/2012, considerata la gestione separata quale modalità di liquidazione dei crediti con causa giuridica antecedente al 31.12.2011, pare evidente che tali anticipazioni possano e debbano, ove concesse, essere impiegate solo ed esclusivamente per la liquidazione dei debiti in gestione separata, secondo le prelezioni di legge, nel rispetto delle modalità indicate dalla medesima disposizione e abbondantemente chiarite dalla difesa erariale.*

Per tutti questi motivi, la delibera n. 71 non solo è lesiva degli interessi dei lavoratori ma è illegittima e deve essere annullata, nella parte nella quale ha disposto l'accantonamento delle somme, anche in considerazione del fatto che è pervenuto il prestito del MEF di cui alla delibera.

Tutto ciò premesso e considerato le scriventi **chiedono l'immediato annullamento parziale delle delibera, nella parte in cui ha stabilito l'accantonamento delle somme e non il pagamento dei crediti dei lavoratori assistiti da prelazione, inseriti in gestione separata, ed in ogni caso la rettifica della stessa in conformità del parere fornito dall'Avvocatura e delle richieste delle scriventi esplicitate nell'Atto di intimazione e diffida inoltrato.**

Si resta in attesa di immediato riscontro, riservandosi sin d'ora, in caso di Vs. perdurante illegittimo comportamento, di intraprendere tutte le iniziative ritenute necessarie alla tutela degli interessi dei lavoratori.

Roma, 28 ottobre 2016

FP CGIL  
Salvatore Chiaramonte

CISL FP  
Gabriella Di Girolamo

UIL PA  
Gerardo Romano